



Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21.10.2024

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	pag. 6
Art. 2 - Autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze	pag. 6
Art. 3 - Pubblicità dei titoli autorizzativi	pag. 7
Art. 4 - Vigilanza, sanzioni e rimessa in pristino o rimozione delle opere	pag. 8
Art. 5 - Definizioni centro abitato	pag. 9

Titolo II - Disciplina delle occupazioni

Art. 6 - Definizione di suolo pubblico	pag. 9
Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico	pag. 9
Art. 8 - Carico e scarico delle merci	pag. 10
Art. 9 - Rottami, detriti, materiali non riconducibili alla categoria dei rifiuti o soggetti a putrefazione	pag. 10
Art. 10 - Collocamento di tavoli, sedie, dehors e piante ornamentali sull'area pubblica	pag. 11
Art. 11 - Esposizione di merci e derrate alimentari all'esterno del negozio	pag. 12
Art. 12 - Proiezione, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	pag. 12
Art. 13 - Attività ludico-ricreative e divieto di giochi sul suolo pubblico	pag. 12

Titolo III - Pulizia, decoro e atti vietati

Art. 14 - Disposizioni di carattere generale	pag. 13
Art. 15 - Obblighi nell'esercizio dell'attività lavorativa su aree pubbliche.....	pag. 14
Art. 16 - Pulizia delle aree antistanti i pubblici esercizi, obblighi degli esercenti	pag. 14
Art. 17 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	pag. 15
Art. 18 - Trasporto di materiale di facile dispersione	pag. 15



Art. 19 - Sgombero della neve.....	pag. 16
Art. 20 - Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche	pag. 16
Art. 21 - Comportamenti contrari all'igiene e alla pulizia su aree pubbliche	pag. 17
Art. 22 - Manutenzione degli edifici	pag. 18
Art. 23 - Ornamenti esterni degli edifici	pag. 19
Art. 24 - Depositi in proprietà privata	pag. 19
Art. 25 - Lavaggio, esposizione e spolveramento di biancheria e tappeti.....	pag. 19
Art. 26 - Animali macellati e trasporto carni	pag. 20
Art. 27 - Atti contrari al decoro ed alla moralità	pag. 20
Art. 28 - Manutenzione dei terreni, orti e giardini	pag. 21
Art. 29 - Manutenzione di siepi e piante	pag. 22
Art. 30 - Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico.....	pag. 22
Art. 31 - Pulizia dei fossati.....	pag. 23
Art. 32 - Divieto di getto di opuscoli e foglietti	pag. 23
Art. 33 - Altri comportamenti contrari all'igiene, al decoro e quieto vivere	pag. 24

Titolo IV – Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Art. 34 - Disposizioni generali riguardanti gli animali.....	pag. 25
Art. 35 - Divieti	pag. 26
Art. 36 – Conduzione e accesso degli animali ai giardini o in luoghi pubblici	pag. 28
Art. 37 - Detenzione di animali nelle private abitazioni e nei condomini	pag. 29

Titolo V – Inquinamento acustico e tranquillità delle persone

Art. 38 - Inquinamento acustico	pag. 29
Art. 39 – Emissioni sonore prodotte in luoghi pubblici e abitazioni private	pag. 30
Art. 40 - Emissioni sonore prodotte da cani o altri animali domestici nelle private abitazioni	pag. 31



Art. 41 - Emissioni sonore prodotte nell'esercizio dei mestieri, arti ed industrie	pag. 32
Art. 42 - Emissioni sonore prodotte in esercizi pubblici	pag. 33
Art. 43 - Vigilanza	pag. 34
Art. 44 - Venditori e suonatori ambulanti	pag. 35
Art. 45 - Uso di petardi e materiali pirotecnici di libera vendita	pag. 35
Art. 46 - Suono delle campane	pag. 36

Titolo VI – Norme per la sicurezza dell'abitato

Art. 47 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.....	pag. 36
Art. 48 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili	pag. 37
Art. 49 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile	pag. 37
Art. 50 - Forni, impianti di tostatura del caffè, friggitorie e altri impianti	pag. 38
Art. 51 - Accensione di polveri, fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	pag. 38
Art. 52 - Animali pericolosi	pag. 39
Art. 53 - Cani vaganti incustoditi sul territorio	pag. 39
Art. 54 - Canili privati	pag. 39
Art. 55 - Manutenzione di aree di pubblico transito	pag. 40
Art. 56 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	pag. 40
Art. 57 - Insegne, persiane e vetrate di finestra.....	pag. 41
Art. 58 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....	pag. 41
Art. 59 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.....	pag. 42
Art. 60 - Divieto di campeggio libero. Carovane di nomadi.....	pag. 42
Art. 61 - Uso bracieri, griglie e barbecue	pag. 43
Art. 62 - Uso dei c.d. cannoncini spaventapasseri	pag. 43



Titolo VII – Manifestazioni con cortei

Art. 63 - Cortei funebri.....pag. 44

Art. 64 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni pag. 44

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 65 - Abrogazione di norme preesistenti pag. 44

Art. 66 - Norma finale pag. 45

Art. 67 - Entrata in vigore pag. 45



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento tutela, in conformità ai principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con il quadro normativo vigente e con le finalità dello Statuto, l'esercizio dei diritti e dei legittimi interessi della collettività.
2. Lo stesso disciplina comportamenti ed attività a diverso titolo influenti sulla vita della comunità cittadina nelle sue diverse espressioni, salvaguardando la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, il diritto al lavoro, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni, la qualità della vita, dell'ambiente e la tutela degli animali.
Inoltre, attribuisce importanza alla collaborazione con la cittadinanza e con le associazioni che intendano cooperare per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano ostacolare la convivenza e la sicurezza urbana, sostenendo iniziative di pubblico interesse e contrasto al degrado.
3. Particolare attenzione è altresì rivolta alla tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili ed in generale di tutti coloro che si trovino in situazioni di fragilità quali anziani, bambini, e persone con disabilità.
4. Salvo diversa specifica indicazione, il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché negli spazi e luoghi privati gravate da servitù di pubblico passaggio ed aperti al pubblico, nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che si trovi, a qualsivoglia titolo sul territorio del Comune di Pieve a Nievole.
5. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree private non aperte al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
6. Nel testo dei successivi articoli quando ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione si dovrà intendere il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

(Autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze)

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, salvo le specifiche disposizioni dettate per le attività produttive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 07 settembre 2010, n. 160, con istanza indirizzata all'Ufficio comunale competente corredata da imposta di bollo.



2. L'istanza redatta in forma scritta secondo i criteri dettati dalla Legge 07 agosto 1990 n. 241, deve essere corredata della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento, tenuto conto anche dell'oggetto ed alle modalità di utilizzazione del bene che si intende utilizzare.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della citata Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

3. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per fatti derivanti dalla concessione data;
- d) con riserva per l'Amministrazione comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, con facoltà di sospendere o revocare a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, nel caso di abuso o di utilizzo in maniera non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 3

(Pubblicità dei titoli autorizzativi)

1. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.



2. Chiunque, a richiesta degli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta non esibisce autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso di cui è titolare è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 4

(Vigilanza, sanzioni e rimessa in pristino o rimozione delle opere)

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è affidato, in via generale e principale, alla Polizia Municipale e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza a particolari figure eventualmente meglio specificate nei singoli titoli.

2. I predetti soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

3. Le modalità di accertamento delle violazioni amministrative stabilite dal presente regolamento e le procedure afferenti l'irrogazione delle rispettive sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4. L'importo e/o i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti per le violazioni alle norme del presente Regolamento sono indicati in ciascun articolo di riferimento, e potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge.

5. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di autorizzazione, concessione, permessi e licenze, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione commessa, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi a spese e a carico del trasgressore, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione al trasgressore e all'obbligato in solido.

6. Qualora la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi sia di facile realizzazione e il trasgressore si sia rifiutato di eseguirla immediatamente a seguito di intimazione effettuata anche oralmente, da parte degli agenti accertatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00. (p.m.r. € 160,00).

7. Per assicurare il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze.



8. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel Regolamento sono destinati al Comune.

Art. 5

(Definizioni centro abitato)

1. Per "centro abitato" ai fini del presente Regolamento si intende l'area ricadente all'interno degli insediamenti urbani compiutamente descritti nel vigente Regolamento Urbanistico.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

Art. 6

(Definizione di suolo pubblico)

1. Agli effetti del presente Regolamento, per suolo pubblico, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

Art. 7

(Occupazione di suolo pubblico)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Senza la prescritta autorizzazione, è preclusa qualunque alterazione o occupazione del suolo pubblico, nonché degli spazi sopra e sottostanti ad esso.

Quando si tratti di occupazione di suolo ad uso pubblico in aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito, occorre anche il consenso del proprietario.

4. Le occupazioni di suolo pubblico necessarie per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo per la pubblica o privata incolumità, sono consentite anche senza previa autorizzazione comunale purché l'occupante ne dia celere comunicazione via pec o via mail alla Polizia Municipale, la quale se necessario, impartirà le necessarie prescrizioni rispetto alle modalità dell'occupazione.

5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 (p.m.r. € 150,00).



6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 8

(Carico e scarico delle merci)

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

2. In caso di necessità e quando le operazioni richiedano un tempo di ingombro del suolo pubblico apprezzabilmente duraturo occorre ottenere autorizzazione dall'Ufficio comunale competente, il quale potrà subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali modalità con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso o di utilizzo in maniera non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 9

(Rottami, detriti, materiali non riconducibili alla categoria dei rifiuti o soggetti a putrefazione)

1. E' vietato lasciare incustoditi rottami o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti e detriti di qualsiasi specie se non nelle aree designate dall'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato utilizzare aree scoperte, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici, come luogo di deposito di rottami o di qualsiasi oggetto che pregiudichi il decoro



urbano, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

3. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitarne la perdita e lo spargimento di polveri.

4. In centro abitato, è vietato qualsiasi deposito, anche se temporaneo, di letame o materiale soggetto a putrefazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di raccolta di rifiuti.

5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 10

(Collocamento di tavoli, sedie, dehors e piante ornamentali sull'area pubblica)

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti agli esercizi pubblici soltanto a favore dei gestori degli esercizi stessi.

2. Nella autorizzazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. L'autorizzazione all'occupazione della sede stradale e/o delle relative pertinenze sarà rilasciata in conformità di quanto disposto nel vigente Codice della Strada.

3. L'amministrazione comunale può negare, revocare o sospendere l'autorizzazione, anche qualora le prescrizioni fossero rispettate, quando lo impongano sopravvenute ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.



Art. 11

(Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi)

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, devono essere preventivamente autorizzate.
2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 (p.m.r. € 150,00).
3. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 12

(Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche)

1. Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza per le proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi rappresentazioni, se non dietro specifica e particolare autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali competenti.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta, se richiesto dalla vigente normativa, a collaudo tecnico sia a fini statici che antincendio da parte dei competenti organi.
3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 (p.m.r. € 150,00).
4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 13

(Attività ludico-ricreative e divieto di giochi sul suolo pubblico)

1. Sul suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, è consentito eseguire attività ludico ricreativa, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone.
Specifici divieti potranno essere introdotti con apposito provvedimento per salvaguardare i beni pubblici e privati nonché la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti.



2. Chiunque sia intenzionato a organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sul suolo pubblico o in spazi e luoghi privati aperti al pubblico è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione e deve attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.
 3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada sul suolo pubblico adibito a transito sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali, costituendo pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
 4. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano sia con qualsiasi altro strumento.
 5. Chiunque violi le norme del presente articolo, ad eccezione del comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 (p.m.r. € 150,00).
 6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO III

PULIZIA, DECORO E ATTI VIETATI

Art. 14

(Disposizioni di carattere generale)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
 2. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua sporca, animali morti, avanzi vegetali e di frutta, materiale di demolizione e assimilabile a rifiuto, ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
 3. Sul suolo pubblico è vietato segare, e spaccare e accumulare legna e legname in genere.
 4. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).
 5. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.



Art. 15

(Obblighi nell'esercizio dell'attività lavorativa su aree pubbliche)

1. Ogni mestiere esercitato su area pubblica o privata aperta al pubblico, come ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuato garantendo le condizioni igieniche tenuto conto della specifica normativa sanitaria, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere altresì in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti per non recare pregiudizio al decoro urbano.
3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).
4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 16

(Pulizia delle aree antistanti i pubblici esercizi, obblighi degli esercenti)

1. E' vietato a chiunque gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' proibito agli esercenti di pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino, anche momentaneamente, a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico dell'esercente e deve essere effettuata immediatamente.
3. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un adeguato numero di idonei portarifiuti.
4. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.
5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 17

(Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale)

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici visibili dagli spazi pubblici, devono, a cura, dei proprietari e dei locatari, essere mantenuti costantemente puliti.

2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie, per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 18

(Trasporto di materiale di facile dispersione)

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, ghiaia, calcestruzzo, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione.

2. Per il trasporto di sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non si disperdano nell'aria.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto domestico o relativo ad attività commerciali o a luoghi di lavoro posti lungo le pubbliche vie, si concretizza la caduta di materiale di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questo dovrà essere immediatamente rimosso a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti a causa dei quali è stato sporcato il suolo pubblico.



4. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

5. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 19

(Sgombero della neve)

1. I proprietari e i locatari di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare. Hanno altresì obbligo di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sugli spazi ed aree pubbliche.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

4. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

5. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 20

(Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche)

1. Di norma è proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio di veicoli o altre cose mobili.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in tema di autoriparazione, sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

3. E' sempre fatto salvo il rispetto della normativa inerente le attività rumorose contenute nel presente Regolamento per lo svolgimento di dette attività.



4. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

5. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 21

(Comportamenti contrari all'igiene e alla pulizia su aree pubbliche)

1. E' proibito lavorare negli spazi pubblici antistanti le porte delle case, laboratori, officine o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

2. E' vietato altresì collocare sui veicoli in sosta locandine, ciclostilati, manifesti, foglietti e altri analoghi materiali cartacei.

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente Ufficio comunale.

3. E' vietato stracciare, sporcare e alterare i manifesti o gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

4. E' vietato praticare il nuoto e fare il bagno nei corsi d'acqua prospicienti il suolo pubblico.

5. E' vietato collocare, affiggere o appendere direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvo autorizzazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato altresì, scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica, sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico.

7. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

8. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.



Art. 22
(Manutenzione degli edifici)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 677 del codice penale, i proprietari, i locatari e i concessionari di edifici, quand'anche non utilizzati, devono provvedere all'ordinaria manutenzione delle parti esterne visibili dalla pubblica strada, curandone la pulizia anche delle aree prospicienti, in modo da non recare danno a terzi e salvaguardare il decoro urbano.

Gli stessi devono effettuare altresì le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile, nonché provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dagli Uffici comunali.

2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

4. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri e analoghi.

6. L'Amministrazione comunale, a seguito di verifiche tecniche, può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari per garantire il decoro e/o l'igiene e la sicurezza pubblica e privata.

7. Ogni Amministratore, o persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore, ha l'obbligo di esporre nei pressi dell'ingresso dei condomini amministrati, su area accessibile anche a terzi, una targa nella quale devono essere indicati il nome e cognome dell'Amministratore del condominio, l'indirizzo dell'ufficio, i recapiti telefonici di riferimento, e l'indirizzo di posta elettronica dello stesso.

8. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza attuando tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

In caso di immobili in stato di abbandono, i proprietari dovranno assumere ogni iniziativa volta alla messa in sicurezza degli stessi, anche adottando tutti gli accorgimenti necessari a scongiurare l'occupazione arbitraria degli stessi.

9. Chiunque violi le norme di cui ai commi 1, 6 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00 (p.m.r. € 200,00).



10. Chiunque violi le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 240,00 (p.m.r. € 80,00).

Art. 23

(Ornamenti esterni degli edifici)

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie per gli uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 24

(Depositi in proprietà privata)

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile degli Uffici comunali competenti, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 (p.m.r. € 150,00).

3. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 25

(Lavaggio, esposizione e spolveramento di biancheria e tappeti)

1. Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permessa su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.



2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.
 3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sulla area pubblica di uso comune.
 4. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
 5. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti creando nocumento a terzi.
 6. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 240,00 (p.m.r. € 80,00).
 7. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 26

(Animali macellati e trasporto carni)

1. Salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dagli esercizi commerciali animali macellati, interiora ed altre parti di animale.
 2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito tramite mezzi o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.
 3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).
 4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 27

(Atti contrari al decoro ed alla moralità)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, su tutto il territorio comunale e su aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato a chiunque:



- a) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati a tale scopo;
- b) compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque visibili da detti luoghi;
- c) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- d) raccogliere, per qualsiasi motivo questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni sull'occupazione del suolo pubblico;
- e) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di chiedere elemosina, ovvero offrire merci o servizi, quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo.

2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

3. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, si applica inoltre, la sanzione amministrativa accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.

Art. 28

(Manutenzione dei terreni, orti e giardini)

1. Su tutto il territorio comunale, i terreni, gli orti e i giardini incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali e di vegetazione spontanea infestante ad opera dei proprietari, locatari e di tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sugli stessi.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili, compresa la crescita della vegetazione ai fini della produzione di fieno purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

Gli interessati dovranno far pervenire per iscritto agli Uffici comunali tale intenzione, ma comunque dovranno ripulire i terreni interessati entro il 30 giugno di ogni anno. Il suddetti uffici vigileranno sulla reale effettuazione della coltura durante tutto il ciclo produttivo e sanzioneranno i soggetti di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal presente articolo, in caso di inadempimento della coltura comunicata, salvo comprovata e documentata causa di forza maggiore.

3. Ai fini del presente Regolamento per individuare la corretta sanzione da applicare ai trasgressori, i terreni, orti e giardini si dividono nelle seguenti fasce:

- Fascia "A", quelli di una dimensione di massimo 200 mq;



- Fascia “B”, quelli di dimensione maggiore a 200 mq fino a 2.000 mq;
 - Fascia “C”, quelli di dimensione maggiore a 2.000 mq fino a 8.000 mq;
 - Fascia “D”, quelli di dimensione maggiore a 8.000 mq fino a 12.000 mq;
 - Fascia “E”, quelli di una dimensione maggiore a 12.000 mq.
4. La rimozione dell’area di qualsivoglia rifiuto, residuo o materiale dovrà essere effettuata secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
5. Chiunque violi le norme del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
- per i terreni di Fascia “A” € 50,00;
 - per i terreni di Fascia “B” € 100,00;
 - per i terreni di Fascia “C” € 200,00;
 - per i terreni di Fascia “D” € 300,00;
 - per i terreni di Fascia “E” € 400,00.
6. Chiunque violi le norme del presente articolo di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

Art. 29

(Manutenzione siepi e piante)

1. E’ fatto obbligo ai proprietari, locatari, frontisti e a tutti coloro che hanno un diritto di reale godimento su aree e terreni prospicienti il suolo pubblico o suolo aperto a pubblico passaggio, di provvedere con la necessaria frequenza a tenere regolate, secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile e dal Codice della Strada, le siepi e le piantagioni insistenti sui terreni.
2. La rimozione dell’area di qualsivoglia rifiuto, residuo o materiale dovrà essere effettuata secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

Art. 30

(Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico)

1. Per la recinzione di aree confinanti con suolo pubblico, fatto salvo la preventiva autorizzazione edilizia, dovranno essere utilizzati sistemi idonei allo scopo, escludendo l’uso del filo di ferro spinato o altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).



3. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il trasgressore ha l'obbligo di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 31 *(Pulizia dei fossati)*

1. I proprietari, i locatari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde dei fossati, le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. Qualora i fossati ricadano interamente su area privata gli stessi dovranno essere anche ricavati a cura ed a spese del proprietario, del locatario e di tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sull'area.

I residui della pulizia e della ricavatura dei fossati dovrà essere smaltito conformemente alla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 (p.m.r. € 140,00).

Art. 32 *(Divieto di getto di opuscoli e foglietti)*

1. Nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato il getto di opuscoli, locandine, volantini ed altri oggetti.

2. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente Ufficio comunale.

3. E' consentita la pubblicità commerciale mediante consegna a mano degli interessati di locandine o volantini o mediante deposito nelle cassette delle lettere, purché sia stato effettuato il pagamento della tassa sulla pubblicità secondo le norme vigenti.

4. Per il volantinaggio di carattere politico è sufficiente la comunicazione scritta almeno 3 (tre) giorni prima al Sindaco, sempreché non si svolga mediante il getto a terra del materiale cartaceo e purché si svolga nel rispetto della distanza da altre eventuali manifestazioni previste dalla disciplina della propaganda elettorale e comunque non inferiore a 100 metri.

5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 240,00 (p.m.r. € 80,00).



6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 33

(Altri comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere)

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato:

- a) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- b) passare o coricarsi ed accamparsi con qualsiasi mezzo nelle aiuole, o sdraiarsi sulle panche;
- c) danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- e) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- f) salvo quanto previsto dal Codice della Strada, svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- g) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- h) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre e detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
- i) valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto o all'approvvigionamento per uso domestico mediante appositi contenitori;
- l) in prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- m) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche;
- n) q) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- o) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche, ripari di fortuna, bivaccare, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- p) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto agli arredi urbani.

2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (p.m.r. € 100,00).



3. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO IV

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34

(Disposizioni generali riguardanti gli animali)

1. Il Comune di Pieve a Nievole si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti degli animali in base a quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà impegnandosi a promuovere la corretta convivenza con gli animali.

2. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere sottoposti a visita da medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.

4. E' vietato detenere cani e altri animali da affezione all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare qualora si utilizzi la cuccia la stessa dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, rialzata da terra, sufficientemente coibentata e avere il tetto impermeabilizzato. Inoltre dovrà essere posta al di sotto di un'adeguata copertura, in luoghi non soggetti a ristagno d'acqua o in ambienti che non possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. Il Comune di Pieve a Nievole riconosce e sostiene le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, la c.d. pet therapy, attività che non potrà essere esercitata a danno della salute e dell'integrità degli animali.

Tutti gli animali impiegati in attività di pet therapy devono avere un idoneo stato sanitario, idonee capacità fisiche e psichiche, e in nessun caso le loro prestazioni dovranno comportare per gli stessi



fatiche o stress psichici o fisici, né dolore e sfruttamento. A tale scopo è assolutamente vietato l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

Chiunque vorrà avviare o gestire attività di pet therapy dovrà presentare comunicazione ai competenti Uffici, corredata dalla dimostrazione di aver conseguito una preparazione professionale adeguata allo scopo, nonché dichiarando gli animali impegnati. L'Ufficio comunale competente farà conoscere le presenti disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione, imponendo ove necessario di sottoporre gli animali impegnati a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere.

Gli animali impiegati in dette attività possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Organizzazioni di Volontariato.

6. Le disposizioni del presente Titolo si devono coordinare con le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale di tutela degli animali.

Art. 35 *(Divieti)*

1. E' assolutamente vietato:

- a) detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- b) detenere, stabilmente, animali in terrazze o balconi, isolarli in rimesse o cantine, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- c) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- d) lasciar vagare entro l'abitato, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato soggetto a pubblico transito, qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla.

Nel centro abitato è altresì vietata la detenzione e l'allevamento di animali da reddito quali bovini, ovini, equini e suini, e degli animali da cortile di qualsiasi specie. Il divieto è esteso a tutti i luoghi sia chiusi che aperti, anche se non visibili dagli spazi pubblici o comunque soggetti a pubblico transito.

Fuori dal centro abitato e nelle zone agricole è tuttavia consentita la detenzione di fauna avicunicola purché siano rispettate le norme igienico sanitarie vigenti nonché le seguenti condizioni, se ad esclusivo uso familiare:

- il detentore abbia a disposizione almeno 400 mq di terreno;
- i luoghi di ricovero e di stazionamento degli animali siano ad almeno 20 metri dalle abitazioni limitrofe, compresa quella del detentore qualora composta da più unità abitative occupate da terzi estranei;
- venga detenuta una quantità di animali, riferita al nucleo familiare, come segue:



- galline e polli max 20 capi;
- conigli max 3 capi da riproduzione (compreso il maschio);
- piccioni max 3 coppie.

I piccioni dovranno essere rinchiusi in voliere.

Dovranno inoltre essere rispettate le norme relative all'obbligo di denuncia sulla fauna avicunicola e i luoghi di stazionamento dovranno essere accuratamente soggetti a pulizia periodica in modo da evitare cattivi odori.

La presente disposizione non si applica alle aziende/attività regolarmente autorizzate ubicate fuori dal centro abitato nel rispetto della vigente normativa in materia.

- e) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, allo scopo di scommesse e combattimenti di animali;
- f) abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini;
- g) spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, ad esclusione delle operazioni di disinfestazione o derattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali;
- h) tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
- i) offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi;
- l) consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti e sui veicoli in sosta;
- m) detenere cani a catena;
- n) l'esposizione di animali all'esterno dei negozi, fatte salve le disposizioni di legge in materia di commercio, in occasione di fiere e sagre;
- o) l'esposizione di animali in vetrina negli esercizi commerciali.

2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).

3. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.



Art. 36

(Conduzione e accesso degli animali ai giardini o in luoghi pubblici)

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati deve avere al seguito i sacchetti e/o paletta per la rimozione degli escrementi. Detta attrezzatura deve essere mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.

2. I detentori di animali hanno l'obbligo di rimuovere gli escrementi prodotti dagli stessi e i sacchetti e/o contenitori usati devono essere depositati ben chiusi nei cestini stradali o smaltiti correttamente secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata di rifiuti.

3. Gli animali da affezione possono accedere a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i cimiteri ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia, se muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile, accompagnati dal proprietario o da altro detentore.

I proprietari e i detentori di animali da affezione adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché sia preservata l'incolumità delle persone, degli animali delle cose.

I cani di grossa taglia o di indole mordace devono essere muniti anche di museruola.

4. Nelle apposite aree cani, gli stessi possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio.

5. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali purché condotti al guinzaglio e muniti di museruola. Gli stessi dovranno essere costantemente sorvegliati affinché non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

E' fatta salva la possibilità per i titolari dei singoli esercizi di vietare l'accesso ai cani, gatti e altri animali. In tal caso, dovranno collocare, all'ingresso apposito avviso.

6. Ai soggetti non vedenti è riconosciuto il diritto di accedere in tutti gli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

7. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Pieve a Nievole a condizione che l'animale sia accompagnato dal proprietario o da altro detentore a qualsiasi titolo, i quali adotteranno tutti gli accorgimenti necessari affinché sia preservata l'incolumità delle persone, degli animali delle cose presenti sul mezzo pubblico.

Nello specifico i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, mentre i gatti, e altri animali d'affezione, potranno essere tenuti nell'apposito trasportino, fermo restando il pagamento del biglietto o sovrattassa se dovuti.



8. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

9. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 37

(Detenzione di animali nelle private abitazioni e nei condomini)

1. Negli edifici adibiti a privata abitazione, così come nei condomini, è consentita la detenzione di animali. L'abitazione dovrà avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali, assicurando comunque la non insorgenza di inconvenienti igienicosanitari e l'osservanza della quiete del vicinato che deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità previsti dalla legge.

2. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).

4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO V

INQUINAMENTO ACUSTICO E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 38

(Inquinamento acustico)

1. Il Comune di Pieve a Nievole tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nonché della civile convivenza, tenendo conto degli interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del patrimonio, nonché del pregiudizio al decoro e della vivibilità urbana.

2. Salvo quanto disposto nelle leggi statali e regionali per la tutela dall'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare nelle piazze, nelle strade o in altri



spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia.

Nei medesimi luoghi è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, ad eccezione della disciplina delle attività artistiche di strada, o degli esercizi pubblici, se esercitate con le modalità e i limiti previsti contenute nel presente Regolamento, nonché i casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione del Comune.

3. Il Comune di Pieve a Nievole riconosce altresì il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età che comportino emissioni rumorose.

Art. 39

(Emissioni sonore prodotte in luoghi pubblici e abitazioni private)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 659 del codice penale, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività, sia nei luoghi pubblici che nelle abitazioni o in qualsiasi altro luogo privato, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, considerando il normale apprezzamento, e le circostanze di tempo e di luogo in cui il disturbo si è verificato, e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

2. L'esercizio di attività private rumorose o potenzialmente rumorose, nonché apparecchi che producano rumore o vibrazioni, considerando le circostanze di cui al comma 1, è consentito solo nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 23.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

La domenica e nei giorni festivi, tali attività sono consentite dalle ore 09.00 alle ore 23.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

La presente disposizione si applica anche agli apparecchi radiofonici e televisivi, quando udibili chiaramente dalle abitazioni dei vicini.

3. Chiunque nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le apparecchiature di allarme acustico antifurto degli immobili debbono essere dotate di un dispositivo che ne limiti il tempo di emissione sonora ad un massimo di cinque minuti complessivi. E' fatto obbligo a chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici, al fine di impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo, o di esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i riferimenti ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile

in grado di far cessare nel più breve tempo possibile il disturbo, o di comunicare detti dati alla Polizia Municipale per iscritto.

5. I lavori edili rumorosi all'interno di edifici adibiti a civile abitazione, senza specifica autorizzazione comunale, devono essere eseguiti adottando tutti gli accorgimenti e le cautele volte ad evitare il disturbo e sono consentiti, nei giorni feriali, tra le ore 08.00 e le ore 20.00, con interruzione tra le ore 13.00 e le ore 15.00. Sono, inoltre, consentiti la domenica e nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

6. L'impiego di impianti, macchine e attrezzature per l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde privato, effettuato in ogni caso, in modo tale da limitare il disturbo, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con interruzione tra le ore 13.00 e le ore 15.00. La domenica e nei giorni festivi è consentito dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

7. Per la delimitazione delle zone e la determinazione dei limiti delle emissioni rumorose si deve fare riferimento, al vigente piano della classificazione acustica, operata ai sensi della legge 447/95, e D.P.C.M. del 14 novembre 1997 disciplinante i valori limite delle sorgenti sonore.

8. Tutte le suddette attività dovranno comunque essere effettuate nel rispetto dei limiti di zona contenuti come definiti al comma precedente, salvo specifica autorizzazione comunale.

9. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).

Chiunque violi le norme del presente articolo di cui al comma 4 secondo periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

10. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 40

(Emissioni sonore prodotte da cani o altri animali domestici nelle private abitazioni)

1. Per "animali domestici" ai fini del presente Regolamento si intendono tutti quegli animali che vivono in maniera stabile e duratura con l'uomo, il quale li nutre, li protegge e/o ne regola la riproduzione.

In detta categoria si ricomprendono anche quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

2. Nel centro abitato, i proprietari o detentori di cani o altri animali domestici devono adottare gli opportuni accorgimenti affinché gli stessi non producano insistenti e prolungati latrati, guaiti o altri



versi tali da arrecare grave e ripetuto disturbo per le persone o qualsiasi altro inconvenienti, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui il disturbo si è verificato.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).

4. Il proprietario o il detentore di cani o altri animali domestici che si rende responsabile della violazione di cui al comma 2 sarà diffidato dagli organi di polizia accertatori, a far cessare il disturbo alla pubblica quiete e la tranquillità delle persone e ad attenersi anche in futuro al rispetto del presente Regolamento.

Art. 41

(Emissioni sonore prodotte nell'esercizio dei mestieri, arti ed industrie)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale e dall'art. 42 del presente Regolamento, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, nemmeno temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico nei giorni feriali, tra le ore 08.00 e le ore 20.00, con interruzione tra le ore 13.00 e le ore 15.00. Sono, inoltre, consentiti la domenica e nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Fuori da tali orari, le lavorazioni potranno aver luogo all'interno di laboratori ed officine a condizione che i rumori non si propaghino all'esterno.

In ogni caso, il Comune, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, nonché del normale apprezzamento, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

I macchinari industriali e simili dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro utilizzo e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Nelle zone a prevalente funzione residenziale, come individuate dal vigente strumento urbanistico, non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi incompatibili con la stessa funzione residenziale.

2. L'uso di macchine agricole o di qualsiasi tipo per le operazioni di aratura, mietitura o di qualsiasi altra lavorazione agricola, è vietato nel centro abitato nei giorni feriali, prima ore 08.00 e dopo le ore 20.00, con interruzione tra le ore 13.00 e le ore 15.00. La domenica e nei giorni festivi è consentito dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.



3. Nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, di chiese, di uffici pubblici, e di case di riposo è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
 4. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
 5. Salvo, quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietato qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.
 6. Nelle vicinanze di private abitazioni, le operazioni di carico, scarico e trasporto merci che causano rumori dalle ore 22.00 alle ore 07.00 devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non disturbare il riposo delle persone, salvo particolari deroghe debitamente autorizzate dal Comune. Se tali attività si dovessero rendere, tenuto conto il normale apprezzamento, incompatibili con esigenze di pubblica quiete e tranquillità delle persone potranno essere vietate con ordinanza sindacale.
 7. Per la delimitazione delle zone e la determinazione dei limiti delle emissioni rumorose si deve fare riferimento, al vigente piano della classificazione acustica, operata ai sensi della legge 447/95, e D.P.C.M. del 14 novembre 1997 disciplinante i valori limite delle sorgenti sonore.
 8. Tutte le suddette attività dovranno comunque essere effettuate nel rispetto dei limiti di zona contenuti come definiti al comma precedente, salvo specifica autorizzazione comunale.
 9. I servizi tecnici comunali e la Polizia Municipale su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano anche tramite i competenti uffici AUSL o ARPAT la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti sindacali, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o modifichino l'orario di lavoro.
 10. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).
 11. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 10, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 42

(Emissioni sonore prodotte in esercizi pubblici)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale, l'esercizio di attività rumorose o potenzialmente rumorose, nonché l'utilizzo di apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, in esercizi pubblici in forma di commercio al dettaglio, attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i



titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici è consentito dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.59.

Tali attività rumorose o potenzialmente rumorose potranno essere svolte senza limite di orario se svolte in locali totalmente insonorizzati. In tale ipotesi i rumori e le vibrazioni prodotte dall'esercizio dell'attività non dovranno essere udibili dall'esterno in modo da non disturbare il riposo delle persone. Quando si tratti di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento l'attività dovrà comunque essere svolta nel rispetto della normativa contenuta nel Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e del relativo Regolamento di esecuzione.

2. Gli esercenti il commercio di cui al comma 1, debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro cittadino.

Gli stessi altresì sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causino schiamazzi e rumori che siano udibili ad una distanza di almeno 15 (quindici) metri dai locali nei quali si svolge l'attività.

3. Per la delimitazione delle zone e la determinazione dei limiti delle emissioni rumorose si deve fare riferimento, al vigente piano della classificazione acustica, operata ai sensi della legge 447/95, e D.P.C.M. del 14 novembre 1997 disciplinante i valori limite delle sorgenti sonore.

4. Tutte le suddette attività dovranno comunque essere effettuate nel rispetto dei limiti di zona contenuti come definiti al comma precedente, salvo specifica autorizzazione comunale.

5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).

6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 43 *(Vigilanza)*

1. Il Comune attraverso gli Uffici preposti controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.

2. Qualora sia accertato disturbo ai cittadini o danni all'ambiente, l'Ufficio comunale competente impartisce idonee prescrizioni.

3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni impartite o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.



Art. 44

(Venditori e suonatori ambulanti)

1. Nelle fasce orarie e nei periodi vietati indicati nell'art. 41 comma 1, ai venditori, dovunque autorizzati, è consentito reclamizzare la merce ad alta voce, ma è vietato fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi amplificatori arrecanti molestia, salvo quanto previsto nel Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.
 2. Nelle fasce orarie e nei periodi vietati indicati nell'art. 41 comma 1, i suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono esercitare la loro attività. Gli stessi non potranno suonare nemmeno negli orari consentiti nei pressi di scuole, chiese, caserme, strutture sanitarie, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.
 3. Gli appartenenti alle categorie cui sopra non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 200 metri dal posto precedente.
 4. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale o dalle Forze di Polizia dello Stato.
 5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).
 6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 45

(Uso di petardi e materiali pirotecnici di libera vendita)

1. Petardi e materiali pirotecnici di libera vendita devono essere usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
 2. È vietato usare o lanciare petardi ed esplodere materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali, nonché in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo.
È vietato altresì far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri di animali.
 3. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, salva la deroga dalle ore 00.00 alle ore 6.00 del primo gennaio di ogni anno.
- Il presente comma non si applica alle attività connesse autorizzate dal Comune.



4. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).

5. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 46

(Suono delle campane)

1. Le campane di una Chiesa Cattolica potranno essere utilizzate in deroga alla normativa nazionale in materia di immissioni sonore se tale utilizzo è collegato all'espletamento di funzioni liturgiche, così come riconosciuto dalla legge n. 121/85, riguardante la ratifica degli Accordi con la Santa Sede, modificanti i Patti Lateranensi del 1929.

Tale utilizzo, collegato con le sopra citate funzioni religiose non dovrà essere indiscriminato ma dovrà rispettare i limiti di tollerabilità imposti dalla legislazione nazionale così come previsto dal d.p.c.m. del 14 novembre 1997 determinante i valori limite delle sorgenti sonore.

TITOLO VI NORME PER LA SICUREZZA DELL'ABITATO

Art. 47

(Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio della A.U.S.L o A.R.P.A.T., la sospensione dell'attività.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).

4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.



Art. 48

(Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili)

1. Nell'abitato, materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas o prodotti ricavati dal petrolio liquefatti, devono essere detenuti secondo quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia.
 2. Nei sotterranei di case di abitazioni sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
 3. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
 4. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere acquisito il “certificato di prevenzione incendi”.
 5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).
 6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 49

(Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile)

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, materiale legnoso e qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le dovute cautele che, caso per caso, la pubblica Autorità riterrà di dover prescrivere.
 2. E' consentito, in area privata e nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente, accatastare legna da ardere ad uso domestico, ma è fatto obbligo al proprietario di mantenere questa in condizioni igieniche tali da non arrecare danni a terzi, provvedendo quando necessario ad effettuare tempestivamente trattamenti di derattizzazione o disinfestazione.
 3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).
 4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 50

(Forni, impianti di tostatura del caffè, friggitorie ed altri impianti)

1. Non si possono attivare forni di alcun genere, impianti di tostatura del caffè, friggitorie ed altre installazioni similari destinate alla produzione artigianale od industriale di alimenti, senza osservare le disposizioni contenute nelle leggi di settore e senza aver ottenuto le apposite autorizzazioni.
 2. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati secondo le tecnologie disponibili al momento della costruzione in modo da evitare inconvenienti per la pubblica incolumità o molestie di qualsiasi genere e dovranno essere comunque compatibili con il tessuto urbano circostante.
 3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).
 4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 51

(Accensione di polveri, fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali)

1. Nell'ambito del centro abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
3. E' proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.
4. E' vietato pure l'uso di fiamme libere in vicinanza di sostanze liquide o gassose facilmente infiammabili.
5. Nel centro abitato è inoltre vietata l'accensione di fuochi e falò di qualsiasi natura, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 61 e dalla normativa vigente inerente l'abbruciamento di residui vegetali.
6. Su tutto il territorio comunale, ferme restando le limitazioni e i divieti imposti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti provinciali, è consentito dar fuoco a frasche, ramaglie e sterpi provenienti da potature di piante e ripuliture dei terreni, purché ciò avvenga a una distanza di almeno 50 metri dagli edifici e dai boschi; le operazioni dovranno essere effettuate nelle prime ore del mattino e concludersi entro le ore 09,00, nel rispetto delle più elementari precauzioni e sotto costante sorveglianza in modo da evitare che il fuoco possa costituire pericolo per il formarsi di incendi.
7. Chiunque violi le norme del presente articolo di cui al commi 1, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).



8. Chiunque violi le norme del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).

9. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista rispettivamente ai commi 7 e 8, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 52

(Animali pericolosi)

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

2. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).

Art. 53

(Cani vaganti incustoditi sul territorio)

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o private aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. I cani circolanti liberamente in tali aree saranno catturati tramite il servizio di cattura convenzionato e successivamente affidati ai rifugi autorizzati o convenzionati, anche se provvisti di microchip o tatuaggio.

2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

3. A carico del proprietario o detentore reclamante o accertato d'ufficio, saranno applicate oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, le spese sostenute per la cattura trasporto e regolare mantenimento dell'animale così come previste dalla convenzione vigente stipulata dal Comune.

Art. 54

(Canili privati)

1. Chiunque, sul territorio comunale, detenga oltre cinque cani di qualsiasi razza dovrà ottenere il relativo nulla osta su parere favorevole dell'Ufficio Veterinario e di Igiene della A.S.L. competente per territorio.



2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).

3. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 55

(Manutenzione di aree di pubblico transito)

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.

2. Uguale obbligo è fatto ai detentori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).

4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 56

(Segnalazione e riparazione di opere in costruzione)

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova, la ristrutturazione o la demolizione di edifici o simili manufatti, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il titolo abilitativo.

2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà accesa ed affissa una o più luci come prescritto dalla specifica disciplina sui cantieri.

3. Si dovrà altresì ottemperare a quanto dispone in materia il Nuovo Codice della Strada.

4. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.

5. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dalla A.U.S.L. - Servizio di Prevenzione in materia di sicurezza sui cantieri.

6. E' proibita la conduzione dei lavori gettando in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, o del cantiere, i materiali di demolizione o di qualsiasi altra natura.



7. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).

8. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 57

(Insegne, persiane e vetrate di finestra)

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

2. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).

Chiunque violi le norme del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 58

(Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

1. I pozzi, le cisterne, le vasche e tutti gli altri analoghi manufatti devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi possano cadere, anche accidentalmente, persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

2. Gli sportelli dovranno, peraltro, essere muniti di idonea chiusura, tale da non consentirne l'apertura a chiunque.

3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).

4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.



Art. 59

(Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi)

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio, e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere convenientemente illuminate nelle ore notturne.
2. Ove non siano illuminate dovranno essere chiuse nelle ore notturne.
3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 60

(Divieto di campeggio libero. Carovane di nomadi)

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
3. La sosta delle carovane dei nomadi è vietata su tutto il territorio comunale, salvo negli spazi eventualmente predisposti dal Comune.
4. Con apposita Ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree, nei modi e termini di legge, autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. Con il medesimo provvedimento, il medesimo potrà autorizzare la sosta delle carovane dei nomadi per non più di 24,00 ore, per motivi di provata forza maggiore, salvo non vi siano condizioni ostative in materia di igiene, di sanità o di ordine pubblico.
5. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00).
6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, consegue l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 4 del presente articolo, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.



Art. 61

(Uso bracieri, griglie e barbecue)

1. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche se non espressamente autorizzato. L'autorizzazione sarà concessa in conformità alla vigente normativa forestale regionale nonché dei provvedimenti in materia di rischio incendi. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
 2. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi consentiti, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
 3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
 4. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).
 5. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 62

(Uso dei c.d. cannoncini spaventapasseri)

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi c.d. "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, nei centri abitati e fuori dal centro abitato ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
 2. E' inoltre assolutamente vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.
 3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00).
 4. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché di rimuovere le opere abusive e/o ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.
- In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VII MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 63 *(Cortei funebri)*

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando i divieti imposti dalla segnaletica stradale, nonché le eventuali disposizioni imposte dall'Autorità sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.
2. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 240,00 (p.m.r. € 80,00).
3. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

Art. 64 *(Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni)*

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
3. E' fatta salva ogni altra disposizione prevista dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo Regolamento di esecuzione.
4. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 240,00 (p.m.r. € 80,00).
5. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4, il trasgressore ha l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 *(Abrogazione di norme preesistenti)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:



a) il Regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Consiglio Comunale n. 31 del 08.06.2016 viene abrogato;

b) decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in Regolamenti, ordinanze, o consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo che siano in contrasto con lo stesso

Art. 66
(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 67
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento viene deliberato dal Consiglio Comunale e pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

